COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1823) 81

PRESIDENTE 81, 85, 86, 87, 89

GIOVANNINI 86, 87, 88

PANDOLFI, *Relatore* 81, 87, 88

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 88

SERRENTINO 86, 87

SPINELLI 87

Proposta di legge (*Rinvio*):

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1242) 90

PRESIDENTE 90

Votazione segreta:

PRESIDENTE 90

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1973.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha per oggetto la estensione del rischio di cambio in aggiunta ai casi di rischio già previsti per le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale assicurazioni è autorizzato ad assumere

in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, legge che disciplina la materia dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Credo non si debbano spendere molte parole per sottolineare la necessità di fronte alla quale si sono trovati i paesi, che hanno forti componenti di interscambio con l'estero, di garantire i crediti all'esportazione dal rischio nuovo che si è aggiunto a quelli precedenti, rischio derivante dal mutato regime dei cambi tra le diverse valute.

Com'è noto fino all'agosto 1971 il regime dei cambi era disciplinato dalle regole dello statuto del Fondo monetario internazionale, che prevedevano un margine di fluttuazione delle monete tra loro contenuto nella fascia dell'1 per cento. Successivamente, in seguito ai noti provvedimenti dell'amministrazione statunitense, la situazione si è modificata profondamente. Con gli accordi « smithsoniani ». siglati il 23 dicembre 1971, la fascia di oscillazione venne allargata e portata al 2,25 per cento, con l'effetto di portare la fascia di oscillazione tra le monete della Comunità economica europea vicino al 4 per cento. Successivamente, con gli accordi dell'aprile 1972, la fascia di oscillazione per i cambi intercomunitari venne ridotta al 2,25 per cento. Come è noto, gli effetti di queste misure non durarono a lungo. La tempesta monetaria abbattutasi sulle principali monete mondiali nell'ultima decade del gennaio di quest'anno ha determinato uno sconvolgimento che, per quanto riguarda il nostro paese, ha portato, a partire dal 13 febbraio di quest'anno, alla fluttuazione della nostra moneta rispetto al dollaro. Successivamente, con la decisione del 12 marzo, la nostra moneta ha deciso di non associarsi alla fluttuazione congiunta delle sei monete della Comunità economica europea, cui si aggiungono le monete della Svezia e della Norvegia, per cui la nostra moneta si trova singolarmente esposta alle alternanze determinate nei rapporti di cambio dalla fluttuazione.

È nota l'importanza della componente estera nella nostra economia, e quindi credo sia del tutto evidente come un meccanismo di credito all'esportazione, che intenda garantire realmente le operazioni all'estero, non possa non comprendere la garanzia per i rischi di cambio.

Un secondo punto che vorrei rapidamente trattare riguarda le possibili articolazioni tecniche del meccanismo di assicurazione dei rischi di cambio.

Il disegno di legge al nostro esame reca soltanto una precisazione in materia di articolazione tecnica dell'assicurazione dei rischi di cambio. Stabilisce infatti semplicemente che siano esclusi i crediti a breve termine in quanto, com'è noto (e questo già da molti decenni), la forma normale per l'assicurazione contro i rischi di cambio per contratti la cui esecuzione è prevista a breve termine, è la copertura sul mercato a termine delle divise. Si ritiene invece che, per contratti il cui pagamento sia differito oltre il breve termine, non basti più la copertura sul mercato a termine delle divise, ma sia necessaria una copertura specifica quale è quella prevista dal provvedimento che discutiamo.

Salvo questa determinazione, il disegno di legge rimanda la definizione delle modalità tecniche dell'assicurazione in questione ad apposito decreto ministeriale; in ciò seguendo rigorosamente quanto già previsto dalla legge fondamentale n. 131 più volte citata, la quale dispone all'articolo 27 che con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del bilancio, sentito l'apposito comitato di cui all'articolo 24 della legge medesima, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonché la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei primi due titoli della legge citata.

Spetterà quindi al ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri, stabilire le altre articolazioni che non siano già quelle fissate dal provvedimento al nostro esame, cioè l'esclusione della copertura assicurativa dei crediti a breve termine.

Tuttavia credo sia importante, per avere una indicazione delle linee su cui si potrà muovere il decreto del ministro del tesoro, analizzare quanto è stato elaborato in questa materia sia a livello della Commissione della Comunità europea, sia degli altri paesi della CEE in quanto, com'è noto, in questa materia l'obiettivo di ciascun governo è quello di non porre i propri operatori economici in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori degli altri paesi, in modo particolare di quelli della Comunità che fruiscono delle provvidenze di cui farò menzione.

La commissione della Comunità europea, già prima dell'agosto 1971, aveva predisposto un progetto di direttiva sull'adozione di principî comuni in materia di garanzia di cambio per quanto riguarda operazioni di esporta-

zione verso paesi terzi. La commissione della CEE non aveva ritenuto di esaminare un progetto di direttiva per garanzie di cambio per le operazioni di esportazioni intracomunitarie, in quanto era opinione della Commissione che questa forma di copertura assicurativa contraddicesse ai principî di libero scambio intracomunitario e rappresentasse, sia pure in forma mascherata, una sovvenzione all'esportazione.

Successivamente il gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione e credito della CEE ha esaminato il progetto di direttiva a suo tempo predisposto dalla commissione; e il lavoro si è appena concluso. Un gruppo di lavoro ha compiuto un'indagine sulle disposizioni in vigore nei singoli paesi della Comunità ed è ora imminente una decisione comunitaria al riguardo.

Dal lavoro compiuto dall'apposito comitato tecnico costituito in seno al gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione e credito, sono risultati tre punti fermi. Innanzitutto il gruppo ha ritenuto che la copertura dei rischi collegati ai mutamenti dei cambi debba essere considerata soltanto come complementare rispetto alle possibilità offerte dal mercato a termine delle valute, anche se rimane difficile assicurare in una forma rigida tale principio di complementarità. Al riguardo c'è una posizione della Gran Bretagna la quale notoriamente ha un mercato a termine delle divise piuttosto sviluppato, e quindi è piuttosto propensa a considerare la garanzia dei cambi nella forma dell'assicurazione come un rimedio del tutto eccezionale, ritenendosi che il sistema delle operazioni sul mercato a termine delle divise offra di per sé sufficienti garanzie.

Il secondo principio è quello che la garanzia di cambio sia articolata in modo che comporti per l'assicurato anche degli oneri tali da spingere l'operatore nazionale a stipulare i suoi contratti, nella maggiore misura possibile, nelle monete nazionali. È chiaro che se i contratti fossero stipulati nelle monete nazionali, non vi sarebbe alcuna ragione di ricorrere alla garanzia dei rispettivi cambi.

La terza questione su cui il gruppo di lavoro ha trovato un accordo è che la natura della copertura non sia quella di una sovvenzione mascherata all'esportazione, così come era nell'opinione della commissione della CEE, ma sia niente altro che una forma di garanzia che permetta di raggiungere un equilibrio gestionale. Ciò significa che, raggiungendosi un equilibrio gestionale, non c'è un esborso netto a favore degli esportatori, ma l'importo dei premi tende a compensare l'importo delle somme che vengono versate agli esportatori a titolo di indennizzo. Realizzandosi un equilibrio tecnico, verrebbe meno la preoccupazione della CEE che per questa forma si concedano aiuti indebiti agli esportatori.

Per quanto riguarda alcune particolari caratteristiche dell'assicurazione del rischio di cambio, credo sia interessante vedere come si comportano altri paesi della Comunità economica europea.

Faccio presente che Francia e Olanda avevano già in vigore, prima dell'agosto 1971, delle forme di assicurazione contro i rischi di cambio, anche se le opportunità per l'uso di questa forma di assicurazione erano assolutamente limitate e irrilevanti, essendo il cambio fisso. La Francia ha tuttavia attivato, dopo l'agosto 1971, il meccanismo di garanzia per i rischi di cambio; l'Olanda si propone di attivarlo in una forma diversa, ed è prossima una decisione del consiglio dei ministri olandese al riguardo. Il Belgio ha introdotto nel maggio 1972 l'assicurazione contro i rischi di cambio e la Germania l'ha introdotta in data ancor più recente. Per quanto riguarda la Gran Bretagna e la Danimarca, i provvedimenti sono allo studio, anche se è nota, ripeto, la propensione della Gran Bretagna a considerare del tutto eccezionale l'assicurazione contro i rischi di cambio.

Vorrei esaminare brevemente quattro delle questioni tecniche salienti relative alle modalità dell'assicurazione dei rischi di cambio.

Una prima questione è quella delle condizioni di assunzione della garanzia. Per quanto riguarda le monete copribili da garanzia nei diversi paesi della Comunità, si oscilla tra due tesi: se si debbano considerare tra le monete copribili tutte le monete di conto valutario, ovvero se debbano essere considerate solo le monete fluttuanti.

Per quanto riguarda il nostro paese, fluttuando la nostra moneta nei confronti delle altre monete, sembra opportuno che si ricorra alla determinazione più ampia, cioè che la copertura sia estesa a tutte le monete di conto valutario.

Sempre tra le condizioni di assunzione della garanzia, molto importante è la durata di esecuzione del contratto. Vi è una tendenza generalizzata, proprio per la preoccupazione di escludere le operazioni a breve termine, a considerare come durata minima di esecuzione del contratto i due anni. In

altre parole, l'assicurazione vale soltanto per i pagamenti che avvengono dopo due anni dalla firma del contratto. Per le operazioni, invece, che comportano pagamenti entro i due anni la copertura avviene sul mercato a termine delle divise. Credo quindi che il nostro paese, per ragioni di uniformità comunitaria, farà bene ad assumere questa data che sembra ormai canonica nell'ambito comunitario.

Quanto al legame con l'assicurazione credito, si tende a consentire sia la garanzia isolata per il rischio di cambio, sia la garanzia combinata con l'assicurazione vera e propria del credito. In questo secondo caso si può anche stabilire un premio leggermente inferiore, come è del resto nella normale tecnica assicurativa quando la copertura si estende a un ventaglio piuttosto ampio di rischi.

La seconda questione riguarda le modalità della garanzia. Si tratta, anzitutto, di stabilire la data di riferimento per il corso garantito. Per corso garantito si intende il corso di cambio della valuta estera in cui è fissato il contratto rispetto alla moneta nazionale, e si assume normalmente il corso ufficiale stabilito di giorno in giorno per le monete fluttuanti (come nel nostro caso). Ma è importante vedere qual è la data di riferimento.

Si tende a prendere come data di riferimento la data della firma del contratto di fornitura. Alcuni paesi prendono come data di riferimento quella della concessione della garanzia; ma sembra più logico, almeno se si vuole dare una portata estensiva all'assicurazione dei rischi di cambio, che si prenda come data di riferimento quella della firma del contratto di fornitura.

Per quanto riguarda, poi, un'altra questione fondamentale, legata alle modalità della garanzia, cioè la variazione minima, vorrei fare alcune precisazioni.

Vi sono due diverse tecniche per far funzionare la variazione minima al di sotto della quale non scatta la copertura del rischio di cambio. Vi è la tecnica della franchigia e quella della soglia. La differenza è la seguente. Stabilito un livello minimo della variazione della parità, al di sotto del quale non scatta la copertura assicurativa, si possono avere due tecniche diverse. La tecnica della franchigia è quella che copre soltanto la variazione eccedente il livello minimo stabilito, livello minimo che – è il caso di aggiungere subito – per gli altri paesi cui ho fatto riferimento è stabilito nella misura del 3 per cento. La tecnica della soglia, invece, comporta il rimborso all'esportatore di tutta la variazione registrata nei corsi non appena il corso di conversione supera il livello minimo di soglia del 3 per cento. In altre parole, con il sistema della franchigia si coprono soltanto le variazioni che superano il 3 per cento, mentre con il sistema della soglia si fa scattare la copertura completa anche per il 3 per cento non appena, tuttavia, il corso si scosta dal corso garantito – il corso cioè alla data dalla firma del contratto – di più del 3 per cento.

Per quanto riguarda gli altri paesi, dirò che la Francia, la Germania e l'Olanda prevedono la tecnica della soglia, mentre il Belgio prevede la tecnica della franchigia. Il tasso di variazione minima è per tutti i paesi che ho menzionato del 3 per cento; tasso che era fissato anche nel progetto di direttiva comunitaria. La quota garantita, poi, è normalmente la quota del 100 per cento, anche se in alcuni paesi si consente la riduzione dell'ammontare di questa percentuale a domanda dell'esportatore.

La terza questione tecnica è relativa alla liquidazione dell'indennizzo. Per quanto riguarda tale questione è, direi, universalmente accettato il principio del versamento all'assicuratore dei benefici di cambio, sempre valendo tuttavia il principio della franchigia, nei limiti del 3 per cento; per gli Stati che adottano il principio della franchigia l'eventuale beneficio di cambio rimane acquisito all'esportatore, così come rimane acquisita all'esportatore la perdita di cambio, e quindi il versamento all'assicuratore avviene solo per la parte che eccede il 3 per cento. Mentre se si adotta il principio della soglia evidentemente l'operatore deve restituire anche il beneficio di cambio al di sotto del 3 per cento, posto che scatti il limite minimo di variazione secondo il principio della soglia.

Per quanto riguarda la periodicità della liquidazione dell'indennizzo si possono avere due tecniche diverse: la liquidazione dell'indennizzo scadenza per scadenza o la liquidazione sul totale delle rate. La prima formula è più favorevole all'esportatore, la seconda formula è più favorevole all'assicuratore. Sembra che gli studi avviati già nel nostro paese propendano per una formula basata sul totale delle rate, cioè per una formula che importa una maggiore cautela a favore della gestione dell'assicurazione, mentre per le altre questioni l'orientamento italiano è nettamente nell'ordine delle indi-

cazioni prevalenti negli altri paesi, salvo la scelta, secondo ragioni che afferiscono alla situazione italiana, quando ci sia divergenza tra le determinazioni prese dagli altri paesi.

Infine, la quarta ed ultima questione tecnica che intendo richiamare si riferisce alla misura del premio. A questo proposito possono essere seguite due tecniche. La prima prevede un premio variabile a seconda della moneta in cui è redatto il contratto di fornitura: in questo caso, si ha un premio minimo e massimo, nella misura, indicativamente, dallo 0,10 all'1,10, lasciando al giudizio del comitato per l'assicurazione del credito la fissazione, di volta in volta, dell'ammontare del premio annuo per la copertura del rischio di cambio.

La seconda tecnica prevede invece un premio fisso per tutte le monete, differenziando il premio stesso, nella misura, indicativamente, dello 0,10 per cento, a seconda che si tratti di una garanzia per il rischio di cambio isolata, oppure combinata con altre forme di garanzia per il credito all'esportazione. Tutta questa materia sarà disciplinata in base alla procedura dell'articolo 27 della legge n. 131, già citata, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quelli degli affari esteri, del commercio con l'estero, per il bilancio e la programmazione economica.

Desidero a questo punto riferirmi a due questioni particolari, che per altro hanno formato oggetto di due emendamenti preannunciati dall'onorevole Serrentino. La prima questione, importante non solo secondo me ma anche secondo il giudizio della Commissione che ha esaminato il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, riguarda la possibilità di estendere la garanzia dei rischi di cambio anche ai contratti di nolo marittimo. È noto che gran parte dei noleggi di navi italiane ad operatori stranieri e, quindi, del fatturato dell'industria armatoriale nazionale, è costituita da contratti a termine, che possono prendere forma di contratti a viaggi consecutivi o a scafo nudo, con una durata che da pochi mesi può giungere fino a 7 o 8 anni. È nota altresì la parte rilevante che nella nostra bilancia delle partite correnti ha la componente dei noli marittimi; è questo pertanto un aspetto che non può essere trascurato.

Risulta d'altro canto al relatore che, durante la precedente legislatura, un disegno di legge per la copertura dei rischi di cambio, predisposto dal ministro del commercio con l'estero, introduceva l'estensione della garanzia considerata anche ai noli marittimi; vero è che il disegno di legge non fu perfezionato in sede di « concerto », ma è altrettanto vero che si delineò un orientamento in linea di massima favorevole alla estensione. Pertanto, chiederei all'onorevole rappresentante del Governo se non ritenga, eventualmente, di accettare un ordine del giorno contenente una raccomandazione al Governo affinché prenda in seria considerazione questo punto. Del resto, all'articolo 1 della citata legge n. 131 si parla di crediti per l'esportazione di beni e servizi, e fra questi potrebbero rientrare anche i noli marittimi.

La seconda questione si riferisce alla previsione della copertura non solo dei crediti veri e propri, dei crediti cioè che maturano all'atto della consegna o della fornitura di un bene, ma anche degli impegni, cioè di quella parte contrattuale preliminare alla cessione del bene. Quando, per esempio, un operatore economico riceve una commessa per la fornitura di una nave, fissa il prezzo prima di procedere all'allestimento della nave stessa. Trattando della copertura del rischio di cambio, bisogna prendere in considerazione anche il periodo tra la fissazione del prezzo, che avviene in una fase che precede l'allestimento della nave, e la consegna della nave stessa, momento a decorrere dal quale si delinea un vero e proprio credito garantito all'esportazione. Considerata la dizione dell'articolo 1 della citata legge n. 131, non si scorgono motivazioni preclusive per un chiarimento in questo senso in sede di decreto ministeriale. Anche per questa materia, vale la stessa richiesta che ho avanzato all'onorevole rappresentante del Governo a proposito dell'estensione delle garanzie anche ai noli marittimi.

In conclusione, sottolineo il fatto che il provvedimento in discussione non comporta oneri per lo Stato, in quanto le garanzie per i rischi di cambio possono comportare effettivamente una spesa soltanto quando si verificano in concreto i sinistri; ma in tale evenienza i pagamenti relativi verrebbero fronteggiati con il ricorso al monte-premi accantonato presso il Tesoro, ai sensi della legge n. 131 succitata, e con l'apposito fondo istituito, ai termini della medesima legge, presso il Mediocredito centrale.

Invito quindi la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. La nostra parte politica riconosce l'opportunità, la necessità e l'urgenza di questo provvedimento, in considerazione della situazione monetaria che si è ancor più appesantita rispetto agli ultimi tempi, al fine di offrire una protezione ai nostri operatori all'estero nei confronti del nuovo rischio, come ha ricordato l'onorevole relatore, rappresentato dalle paurose oscillazioni dei cambi esteri. Riteniamo tuttavia di dover formulare alcune considerazioni.

Questo provvedimento presuppone la normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione. Poiché il provvedimento prevede la estensione della garanzia ai rischi di cambio, ne consegue che si tratta soltanto dei rischi relativi alle operazioni collegate con le esportazioni: restano quindi escluse le garanzie dei rischi di cambio circa le operazioni relative alle importazioni. A questo proposito ci domandiamo se non sia il caso di prevedere un'estensione in tal senso delle garanzie previste dal provvedimento. In Francia, per esempio, a questo fine sono considerate anche le importazioni le quali, però, siano rilevanti ai fini delle esportazioni. Per una estensione nel senso indicato delle garanzie previste dal provvedimento, non abbiamo ancora elaborato un vero e proprio emendamento, in quanto desidereremmo conoscere prima i punti di vista al riguardo dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo.

Del resto, abbiamo ascoltato con attenzione quanto ha riferito l'onorevole relatore, il quale ha fornito utili elementi ai fini della conoscenza degli studi che in questo campo sono condotti non solo nel nostro paese, ma anche nell'ambito comunitario. È questa, forse, la parte più delicata di tutta la questione, perché investe quella specie di delega (anche se non formalmente tale) che viene conferita al Governo per stabilire le condizioni relative alla concessione delle garanzie sui rischi di cambio.

Ora a questo riguardo, oltre agli elementi forniti dal relatore, sarebbe anche il caso di conoscere gli orientamenti del Governo il quale si dovrebbe pronunciare in maniera tale per cui la delega, che nasce sulla base dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1823, non sia una delega quasi in bianco.

PRESIDENTE. Onorevole Giovannini, lei dice « delega » per esprimere un concetto politico? Non ci troviamo infatti in presenza di norme di delegazione.

GIOVANNINI. Certamente, onorevole presidente. Se non vi fosse un tale orientamento da parte del Governo, resterebbero in noi serie perplessità specialmente per quello che riguarda le piccole imprese le quali, anche se non per volume di affari, rappresentano certamente la maggioranza per l'entità operativa del nostro paese verso l'estero. Dunque, ripeto, pur mantenendo la nostra predisposizione favorevole a questo provvedimento, desidereremmo che nel corso della discussione venissero delle assicurazioni da parte del Governo sulla questione posta dal relatore e sulla questione delle importazioni, per evitare che si verifichino con questo provvedimento esclusioni da certe forme di assistenza per questo settore.

PRESIDENTE. Onorevole Giovannini, tanto per puntualizzare: quando ella si riferisce all'assicurazione del rischio di cambio per le importazioni, si riferisce a tutte le importazioni.

GIOVANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. E fa riferimento genericamente alle importazioni o alle importazioni che servono per produrre in tutto o in parte beni da esportare?

GIOVANNINI. Subordinatamente, onorevole presidente, a quelle che servono alla esportazione. Specificando meglio, il mio desiderio è che le garanzie siano offerte anche per le importazioni di materie prime destinate ad incorporarsi nei prodotti esportati.

SERRENTINO. Ringrazio il relatore per l'ampia ed esauriente esposizione su questo delicato argomento.

L'onorevole Pandolfi ha svolto alcune considerazioni sugli emendamenti da me preannunciati. Ritengo opportuno pertanto fare alcune precisazioni. Il primo emendamento si riallaccia ad un problema riguardante un settore in crisi della nostra economia, quello dei servizi marittimi, settore dove accanto agli impegni di attività da parte di compagnie private esistono anche impegni di attività di carattere pubblico. Ora i rischi nel settore dei noli si possono trovare per i noli di affittanza di navi a lungo e medio termine. Il relatore ha già detto che in questo campo si possono avere dei contratti che prevedono l'affittanza della nave per un periodo che arriva anche ai sette-otto anni, per cui il rischio di cambio veramente di-

viene assai pesante, specialmente in momenti come gli attuali. Il solo modo per evitare tale inconveniente dovrà essere ricercato in un assestamento monetario internazionale capace di tutelarsi da possibili crisi monetarie.

È perciò adesso necessario estendere le garanzie di credito previste dalla legge del 28 febbraio 1967, n. 131, per le esportazioni di merci e servizi anche ai noli marittimi che indubbiamente costituiscono un servizio. Poiché secondo una prassi precedente questo concetto, in sede di applicazione della legge, non è stato recepito, noi riteniamo necessario in questa occasione presentare un emendamento per il raggiungimento di tale obiettivo. Non ho nulla in contrario, però, a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da sottoporre all'approvazione della Commissione, fornendo al Governo la possibilità di recepire questo concetto.

Anche il secondo emendamento, tendente a sostituire alla parola « crediti » la parola « impegni », potrebbe essere senz'altro trasfuso in un ordine del giorno. Desidero soltanto aggiungere a quanto già detto dal relatore che il discorso vale tanto per ciò che noi dobbiamo fornire come produttori italiani verso l'estero, quanto per le opere di appalto che noi contraiamo con i paesi terzi, perché in questo caso particolare il rischio di cambio è assai più forte.

Passo ora ad esaminare l'argomento toccato dall'onorevole Giovannini. L'importazione delle materie prime, fa parte dei rischi tipici delle imprese produttrici. Il costo relativo è soltanto uno dei tanti che determinano il costo finale della esportazione. Il costo della materia prima, però, influisce in misura assai limitata sul costo finale. È il valore aggiunto invece che è determinante. Comunque, non bisogna dimenticare che in Italia il nostro impegno di importazione di materie prime si riferisce a materie prime che generalmente non hanno dei costi eccessivi, e quindi tale estensione non sembra opportuna. Ho detto che generalmente si tratta di materie prime dal costo non eccessivo, evidentemente escludendo l'oro.

GIOVANNINI. Anche la lana!

SERRENTINO. Ma allora, onorevole Giovannini, questo discorso lo si potrebbe fare per quel che riguarda la mia provincia anche per la seta, che ha un valore tre volte superiore a quello della lana! Comunque sono rischi calcolati, e anche i costi vengono calcolati sulla base delle possibilità di approvvigionamento e di riserva delle imprese. La estensione, poi, appare inopportuna perché con essa, in definitiva, si verrebbe a mettere in concorrenza sleale quello che è il fenomeno importativo nei confronti del fenomeno produttivo del nostro paese. Ci sembra illogico mettere la nostra industria in maggiori difficoltà nei confronti di chi invece è in grado di non risentire di certi rischi. Mi riferisco in modo particolare all'importazione di materie prime per quanto riguarda l'industria chimica dove la concorrenza tra la nostra produzione e quella estera è assai accentuata. Per tutte queste ragioni ritengo inopportuno, come ho già detto, l'estensione di cui sopra.

SPINELLI. Ho ascoltato con attenzione l'ampia ed esauriente relazione dell'onorevole Pandolfi. È evidente che la situazione che si è aperta nel campo monetario comporta anche la copertura del nuovo rischio, il rischio di cambio. Siamo quindi favorevoli all'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la copertura di questo rischio. Questa misura non solo è opportuna alla luce della realtà che è di fronte a noi, ma è anche di estrema urgenza.

L'urgenza è determinata anche dal fatto che il provvedimento si inserisce in un contesto che vede altri paesi del MEC che hanno già affrontato, o stanno affrontando, il problema in questione.

Deve esserci chiaro, allorché discutiamo di questi temi, che un problema, anche se risolto, ne comporta altri. Restano ad esempio aperti, nel caso da noi considerato, alcuni problemi, quelli appunto cui faceva riferimento l'onorevole Giovannini. Ciononostante, dobbiamo procedere urgentemente all'approvazione del disegno di legge al nostro esame nel testo originale.

Siamo anche perfettamente d'accordo sull'ordine del giorno che è stato preannunciato, che prevede l'estensione della copertura ai noli marittimi, nonché sulle altre considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Ringrazio gli onorevoli Giovannini, Serrentino e Spinelli per le osservazioni che hanno svolto e per l'ade-

sione espressa al contenuto del provvedimento.

Vorrei fare qualche precisazione su alcuni punti sollevati dall'onorevole Giovannini a proposito dell'estensione della garanzia del rischio di cambio alle importazioni; e lo ha fatto sia in linea generale, sia in via subordinata limitandolo alle importazioni che vengono effettuate dagli esportatori per poter produrre le merci oggetto. appunto, delle esportazioni. Sulla questione generale, ha già detto delle cose interessanti l'onorevole Serrentino. Vorrei aggiungere che l'importatore si trova in un certo senso in una condizione di vantaggio rispetto all'esportatore, potendo egli trasferire sul prezzo i maggiori costi eventuali dei prodotti importati; l'esportatore, invece, avendo già fissato il prezzo in sede di stipulazione del contratto, non può variarlo nel corso della esecuzione dello stesso, e quindi può trovarsi penalizzato da una variazione di cambio sfavorevole alla moneta nazionale.

GIOVANNINI. Comunque il danno esiste.

PANDOLFI, *Relatore*. Per il danno eventuale, onorevole Giovannini, vi è da tenere presente che nel caso di importazioni di materie prime particolarmente scoperte di fronte alla variazione della parità, esiste pur sempre il ricorso al mercato a termine delle divise. Nel nostro paese non è una prassi molto usata, ma ad esempio in Gran Bretagna vi sono procedure estremamente sofisticate con cui ci si può garantire.

Desidero fare presente che il mercato a termine delle divise comporta la utilizzazione della tecnica dei premi e dei deporti in maniera sufficientemente ampia e flessibile, al fine di far fronte alle esigenze di copertura in un tempo breve. È vero che in condizioni normali, cioè di previsione di mutamenti nelle parità, il deporto può spostarsi in maniera anche sensibible dal limite consueto, che è quello rappresentato dal cosiddetto differenziale di interesse – *interest parity* –, ma è altrettanto vero che anche in condizioni eccezionali, di ampie variazioni del deporto, le tecniche già sperimentate dai paesi che utilizzano il sistema in questione sono tali da garantire sufficientemente anche l'importatore.

Quanto alla ipotesi subordinata, cui ha accennato l'onorevole Giovannini, con un richiamo esplicito a quanto accade attualmente in Francia, vorrei precisare che in questo paese la garanzia contro i rischi di cambio è fornita dalla COFAS, che prevede, appunto, una garanzia sui pagamenti che l'esportatore deve fare a favore di fornitori esteri; è garanzia sulle operazioni che banche francesi compiono in relazione ad attività di esportazione. Si tratta di ambiti rigorosamente circoscritti, in quanto l'esportatore deve documentare l'utilizzo della importazione esclusivamente per una determinata operazione di esportazione.

Veda il Governo, in questa materia, se è il caso di conformarsi a quanto già fa in Francia la COFAS, come ente gestore delle assicurazioni dei crediti alla esportazione, per conto dello Stato francese. Ho esaminato la polizza belga dell'*Office National du Ducroire:* il Belgio non copre le importazioni in relazione alle forniture all'estero. Si tratta dunque di valutazioni che vanno lasciate alla prudente discrezionalità del Governo.

Vi è ancora una questione sulla quale desidero dare un chiarimento, che potrà essere perfezionato dal rappresentante del Governo. Si tratta dell'accenno fatto dall'onorevole Giovannini ad una delega che sarebbe contenuta nell'articolo 2 del provvedimento. In effetti, non si tratta di delega. In materie come quella di cui ci stiamo occupando, nei paesi della Comunità si stabilisce soltanto, per legge, la garanzia che viene coperta. Le modalità tecniche sono lasciate alle determinazioni ministeriali. Tra l'altro, si tratta di un settore in cui esiste un ovvio e necessario concerto in sede ministeriale, che può essere esperito solo a livello governativo. Ritengo che non sia assolutamente in una posizione abnorme rispetto agli altri paesi comunitari, e credo valga la pena di lasciare che l'articolo 27 della legge n. 131, del 28 febbraio 1967, esplichi la sua efficacia anche per quanto attiene alla determinazione concreta delle modalità di copertura per i rischi di cambio.

Sono perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Serrentino sui due punti oggetto degli emendamenti, e quindi anche sui corrispondenti punti dell'ordine del giorno sostitutivo degli stessi.

Ringrazio l'onorevole Spinelli dell'adesione che ha portato, a nome del suo gruppo, al provvedimento, adesione che mi sembra si estenda anche ai due punti che sono stati trattati dagli emendamenti proposti dall'onorevole Serrentino.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero, innanzitutto, ringraziare

l'onorevole Pandolfi per la relazione esauriente, puntuale, completa. Ringrazio altresì i colleghi che sono intervenuti nella discussione.

Mi corre l'obbligo di sottolineare l'importanza del disegno di legge all'esame della Commissione, che tende ad ovviare al danno che deriva all'esportazione dell'attuale situazione dei cambi, attraverso una modifica opportuna alla legge n. 131 del 1967, istituendo una garanzia del rischio di cambio. Il provvedimento è tanto più importante nell'attuale momento economico e sociale, stante il peso che le esportazioni hanno sulla nostra economia. Non mi resta, dunque, che pregare la Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge.

Ringrazio l'onorevole Serrentino per aver ritirato i suoi emendamenti ed aver trasfuso il loro contenuto in un ordine del giorno che il Governo accetta. Il primo emendamento trasferito nell'ordine del giorno si riferiva ad una materia, a mio avviso, già compresa nella normativa della legge n. 131. Per quanto riguarda il secondo emendamento ritengo che la preannunciata dizione usata nell'ordine del giorno che lo ha recepito sia più opportuna, anche perché il termine « crediti » è giuridicamente molto incerto e discutibile, e si sarebbe prestato in sede di applicazione ad inconvenienti ed incertezze.

Desidero rassicurare l'onorevole Giovannini in relazione all'articolo 2 del disegno di legge, precisando che non si tratta di una delega, ma di una procedura relativa alle modalità tecniche della concessione della garanzia, che non può che spettare all'esecutivo. Per quanto riguarda le esportazioni, ringrazio l'onorevole Giovannini di non aver presentato un emendamento formale, che avrebbe messo la Commissione in difficoltà. Credo che il problema esista, ma che necessariamente abbia bisogno di un particolare approfondimento. Si tratta di considerazioni già espresse sia dal relatore sia dall'onorevole Serrentino. Inoltre, il problema fondamentale per la nostra economia oggi riguarda le esportazioni, e non le importazioni. Quindi, il primo problema sarebbe quello di vedere come tecnicamente limitare la garanzia solo alle importazioni che poi possano servire alle esportazioni. Anche dal punto di vista tecnico, una impostazione del genere è piuttosto delicata. Inoltre, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Serrentino, si tratta di rischi calcolati: in ogni caso l'importatore, ove si tratti di materia prima importata ai fini dell'esportazione, può sempre trasferire sul prezzo l'eventuale danno derivante dall'oscillazione dei cambi. Infine, molto spesso potremmo trovarci di fronte a materie prime che si importano dall'estero ma che si producono anche nel territorio nazionale. Il risultato concreto che ne deriverebbe sarebbe un danno secco per la produzione interna rispetto alla produzione straniera; in altre parole, le nostre industrie si troverebbero svantaggiate rispetto alla concorrenza straniera, senza considerare, poi, quanto sottolineato dal relatore in ordine al ricorso sul mercato a termine delle divise. Come vede, onorevole Giovannini, i problemi sono numerosi e delicati. Comunque, mi farò carico di sottoporre l'argomento all'attenzione del ministro del tesoro e del Governo, per vedere in quali modi possa eventualmente ovviarsi agli inconvenienti cui ella ha accennato.

Non ho altro da aggiungere, se non la raccomandazione che la Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio.

Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sarà stabilita, oltre ai limiti ed alle modalità, ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Serrentino:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 1823;

considerata l'esigenza che tra i rischi coperti da garanzia debbano essere compresi quelli relativi agli impegni a medio e lungo termine assunti dalle imprese appaltatrici di opere all'estero e quelli derivanti da contratti di nolo marittimo non a breve termine,

invita il Governo

a provvedere in merito in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 1823 ».
(0/1823/1/6)

L'ordine del giorno è stato accettato dal rappresentante del Governo.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pellegrino, Colajanni, Cipolla, Corrao, Di Benedetto, Piscitello, Chiaromonte, D'Angelosante, Adamoli, Ruhl Bonazzola Valeria: « Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille ».

Avverto che il relatore, onorevole Sinesio, mi ha fatto pervenire una lettera (che pongo a disposizione dei commissari), in cui spiega le ragioni per le quali rinuncia all'incarico di relatore su questo provvedimento. In sintesi, egli rinuncia al suo incarico perché non concorda sul provvedimento stesso. Ciò comporta un automatico rinvio della discussione. Se non vi sono obiezioni, la discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1823).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Borghi, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Colombo Vittorino, Gastone, Giovannini, La Marca, Macchiavelli, Malfatti, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Postal, Raffaelli, Rende, Rizzi, Serrentino, Spinelli, Terraroli, Vespignani e Vicentini.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO